



NEWSLETTER N. 9

Corretta gestione delle risorse pubbliche e diritti di partecipazione dei cittadini alla vita democratica: il Difensore civico ha ricevuto una richiesta di spiegazione sugli stanziamenti e l'utilizzo dei fondi riservati a gruppi del Consiglio regionale

Care/i cittadine/i,

a partire dal secondo semestre dell'anno 2012 la vicenda relativa ai rimborsi dei gruppi consiliari ha coinvolto diverse Regioni italiane.

Come noto, della questione si è fatta carico la Magistratura chiamata ad accertare fatti e responsabilità. In ogni caso, al di là dell'esito che avranno i procedimenti penali e contabili ancora in corso, la vicenda ha creato, e crea tuttora, grave allarme sociale, tenutosi conto in particolare della necessità etico-giuridica di ricondurre l'uso di pubbliche risorse finanziate dalla fiscalità generale a fini connessi all'espletamento di attività istituzionali.

Anche il Difensore civico è stato interessato della questione da soggetti che hanno richiesto delucidazioni sulla vicenda, lamentando l'assenza di controlli.

In merito, il Difensore civico ha quindi, prima di tutto, assolto ad una funzione di orientamento del cittadino sulla normativa relativa, evidenziando come la Corte costituzionale, in via di principio, abbia ricondotto le funzioni di autorganizzazione dei Consigli regionali all'immunità dei Consiglieri, finalizzata ad evitare, come è necessario, "interferenze e condizionamenti esterni" rispetto alle determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo.

Per altro verso, il Difensore civico ha ritenuto di rammentare, per quanto attiene alle erogazioni e ai contributi in favore dei gruppi a carico del bilancio che la provvista finanziaria di funzioni pubbliche possa ritenersi correttamente posta a carico della fiscalità generale (art. 53 Cost.), quale espressione di "doveri inderogabili di solidarietà politica ed economica e sociale" secondo l'art. 2 della Costituzione.

Partendo dalla definizione di spesa pubblica come insieme delle risorse impiegate dalla pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri obiettivi, ne consegue che la gestione delle risorse costituisce un aspetto dell'attività amministrativa diretta alla produzione di beni e servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni pubblici e delle esigenze riferibili all'intera collettività; viceversa lo spreco, secondo il concetto espresso dal Procuratore Generale della Corte dei Conti si identifica "nell'uso scorretto di risorse per la produzione di beni e servizi, da cui dipende la frustrazione dei bisogni della collettività, devianti quanto a realizzazione, sia nel numero quanto nell'intensità dei benefici erogabili".

La partecipazione alla vita pubblico-istituzionale costituisce sicuramente un "bisogno riferibile all'intera collettività" e dei cittadini: diritto che, per contro rischia di venire compromesso tutte le volte in cui le risorse pubbliche, ed in particolare quelle destinate alla vita pubblico-istituzionale, non vengano utilizzate per tali fini.

In questo modo il Difensore civico ha evidenziato, ai soggetti che si sono rivolti al Suo Ufficio, come il limite teleologico della spesa delle risorse si colleghi direttamente alla garanzia della libertà di partecipazione dei cittadini alla politica del Paese, riconosciuta dalla Costituzione a tutti i cittadini, in special modo, senza distinzioni di opinioni politiche (artt. 3 e 49 Cost.).

Inoltre, il Difensore civico ha illustrato la normativa nel frattempo sopravvenuta e gli interventi cui ha dato luogo, nell'esigenza di innovare il sistema a fini di trasparenza e riduzione dei costi per la strutturazione di un sistema di controlli: D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito in L. 7.12.2012, n. 213 e per il Piemonte la legge regionale 27.12.2012, n. 16.

D'altro canto, pur sempre nell'ambito di una riforma sistematica della corretta gestione delle risorse pubbliche e dei diritti di partecipazione, sono state introdotte normative per disciplinare gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nelle pubbliche Amministrazioni (L. 6.11.2012, n. 190, D. Lgs. 8.04.2013, n. 39, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33).

A tale riguardo, il Difensore civico, quale Garante del principio di "buona amministrazione" e dei diritti di partecipazione dei cittadini latamente intesi, che esercita compiti e funzioni diretti a tutelare trasparenza, legalità e partecipazione dell'azione amministrativa e ad intervenire quando risultino criticità, in ottica precipuamente preventiva, ha auspicato l'adozione di ogni atto ed attività utili ed idonei a realizzare le migliori modalità per una corretta e trasparente gestione, rendendo accessibile ai cittadini e al pubblico ogni tipo di informazione inerente e connessa.

Il cammino intrapreso è certamente impegnativo e dovrà essere monitorato, trattandosi di rendere effettivamente e concretamente funzionanti ed efficaci, come è auspicabile, adeguati strumenti di controllo e verifica, anche nel segno della prevenzione di condotte non lecite.

Vi saluto e vi dò appuntamento alla prossima newsletter